Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 giugno 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 22 GIUGNO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica bresciana, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nella 11ª estrazione del 17 maggio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia imprese elettriche liguri « C.I.E.L.I. », società per azioni, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1948. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 735.

Aggiunta di un comma all'art. 6 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con l'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Articolo unico.

All'art. 6 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con l'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAPPA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 220. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 736.

Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, alla riparazione e alla ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico, danneggiati o distrutti da eventi bellici che non siano di proprietà di stranieri e che servano direttamente all'esercizio del culto.

La ricostruzione o riparazione degli edifici suddetti è ammessa quando l'edificio da ricostruire o da riparare sia l'unico esistente nel Comune, si tratti di tempio od oratorio legalmente riconosciuto come tale e la riparazione o la ricostruzione siano ritenute necessarie dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, in relazione al numero dei fedeli del Comune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 226. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 737.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la esecuzione a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, a cura e spese dello Stato, di lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali.

La somma predetta sarà iscritta per lire duecento milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per lire ottocento milioni in quello per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 222. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 738.

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire tre miliardi in aggiunta a quella di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1357, per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

In aggiunta alla spesa di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1357, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire tre miliardi.

Art. 2.

A carico della spesa di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici può assumere impegni fino al limite di lire quattrocento milioni per la liquidazione a carico dello Stato dei lavori nella provincia di Gorizia autorizzati dal Governo militare alleato.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 224. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 739.

Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, per la parte riguardante il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto promiscuo di Montescuro ovest a cura dell'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 231, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvederà ai pagamenti delle opere di cui all'articolo precedente, attingendo, per i primi trecento milioni, al contributo statale e per gli importi successivi, prelevando un sesto dal contributo e cinque sesti dai fondi ricavati dal mutuo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 223. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 740.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

All'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma:

« Su richiesta del condomino o dei condomini autorizzati a ricostruire, l'Ufficio del genio civile instaura il procedimento di espropriazione delle quote di area di proprietà degli altri condomini non autorizzati alla ricostruzione e promuove dalla competente autorità il decreto di occupazione temporanea di esse.

L'onere della espropriazione grava esclusivamente sul condomino o sui condomini che l'hanno promossa: l'Amministrazione dei lavori pubblici resta estranea a tutti i rapporti tra i condomini, derivanti dal procedimento espropriativo ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 71 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 è sostituito dal seguente:

« I progetti di ricostruzione e di nuova costruzione di fabbricati sulle aree assegnate o espropriate in conseguenza dell'attuazione dei piani di ricostruzione devono corrispondere ai requisiti prescritti dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, salvo deroghe da concedere caso per caso dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta delle Amministrazioni comunali interessate ».

Art. 3.

Alle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunte, dopo l'art. 72, quelle di cui appresso, sotto il titolo « Disposizioni speciali per i Comuni più gravemente danneggiati ».

Art. 72-*bis*. — Per gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può autorizzare le Amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare e indi rivendere o concedere le aree destinate a ricostruzione e costruzione di edifici, in una o più zone determinate dal piano di ricostruzione, quando tale provvedimento sia giustificato da imprescindibili necessità inerenti all'attuazione del piano medesimo. I criteri per l'accertamento di tali necessità saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di un piano finanziario e di un elaborato comprendente i comparti edificatori, ricadenti nella zona che si chieda di espropriare. Nel caso in cui il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti dovrà presentare anche il relativo schema di disciplinare, giustificando in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta.

Art. 72-*ter*. — Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali sia in corso la procedura dell'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'art. 1 del presente decreto.

Sono inoltre escluse le aree riservate per la costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato e di case popolari a cura degli Istituti per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli enti che provvedono alla costruzione di alloggi a termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.

Art. 72-*quater*. — Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei modi e per gli scopi di cui all'art. 72-*bis* sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune dovrà comprovare che nella determinazione delle zone indicate all'art. 2 lettera *d*), del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, si è tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.

Qualora, invece, la domanda di autorizzazione sia avanzata posteriormente all'intervenuta approvazione del piano, il Comune dovrà sottoporre all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 72-*bis*, anche gli atti della variante che si rendesse necessario apportare al piano medesimo per l'aumento della superficie delle zone di cui all'art. 2, lettera *d*) del suddetto decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154.

Nei riguardi di tale variante sono applicabili le norme contenute nell'art. 10, comma secondo, del decreto legislativo medesimo.

Art. 72-*quinquies*. — Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione in via di urgenza dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato a forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.

I proprietari, nei confronti dei quali è stato emesso il decreto di occupazione, possono esercitare il diritto di retrocessione sulle aree occupate, semprechè si im-

pegnino a costruirvi secondo le destinazioni del piano di ricostruzione. Tale loro volontà gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, rendere nota al Comune nel termine di due mesi dalla data in cui è stato notificato ad essi il decreto di occupazione. La relativa dichiarazione, contenente l'impegno di costruire secondo le prescrizioni del piano di ricostruzione, è notificata al Comune per atto di ufficiale giudiziario e corredata dal progetto della costruzione da eseguire.

Qualora le aree appartengano a più condomini, la richiesta del riconoscimento del diritto di retrocessione può essere fatta anche da un solo condomino in proprio, purchè s'impegni ad utilizzare totalmente l'area e semprechè il condominio non abbia fatto analoga richiesta.

Nell'ipotesi di richieste di più condomini la retrocessione dell'area è consentita di preferenza al condomino che propone la migliore utilizzazione dell'area.

Il condomino che abbia beneficiato della retrocessione, può chiedere l'espropriazione delle quote degli altri condomini, con la procedura di cui all'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'art. 1 del presente decreto.

Il prezzo di retrocessione è stabilito sulla base di quello di esproprio maggiorato di una quota commisurata alle spese a carico del Comune per le opere e per gli impianti del piano di ricostruzione.

In caso di contestazione, il prezzo è determinato giudizialmente a norma degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 72-*sexies*. — Accertata la rispondenza del progetto alle prescrizioni del piano, il sindaco rilascia la licenza di costruzione prefiggendo il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori non vengano iniziati o ultimati nel termine stabilito si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 69.

Art. 72-*septies*. — Per la procedura delle espropriazioni che siano disposte ai sensi dell'art. 72 *bis* e per la determinazione dell'indennità spettante ai proprietari si applicano le stesse norme di cui all'art. 70.

Art. 4.

Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi menzionati nell'art. 1 del decreto legislativo medesimo, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

Art. 5.

I contravventori all'ordinanza del Prefetto sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.

Inoltre nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio, non si tien conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sono sostituiti i seguenti:

« Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Un estratto del decreto stesso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi ».

Art. 7.

Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 8.

L'esenzione decennale di cui all'art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è applicabile anche alle case ricostruite anteriormente alla sua entrata in vigore semprechè la ricostruzione non sia stata effettuata a totale carico dello Stato.

Art. 9.

Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, o in quelli di cui all'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta motivata dalle Amministrazioni comunali, può, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale, artistica e paesistica, consentire che gli edifici ad uso di abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori.

La deroga può essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all'emanazione del presente decreto, quando si accerti che tali costruzioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsità di abitazioni.

Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Scelba — Grassi — Del Vecchio — Pella — Gonella

Visto, il Guardasigilli: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 219. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 741.

Modificazioni ai termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, riguardante le provvidenze a favore dei danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303, è fissato al 31 ottobre 1948.

Sono considerate valide le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui ai sopraindicati articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Einaudi — Scelba — Pella — Del Vecchio — Grassi — Segni

Visto, il Guardasigilli: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 221. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 742.

Trattamento economico per i servizi di istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Al personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi di istituto per sopraluoghi e lavori in località distanti più di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perchè sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concesso in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, una indennità pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore alle cinque ore.

Il tempo impiegato in più servizi nella medesima giornata si somma agli effetti del precedente comma.

Nessuna indennità viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo la semplice richiesta di notizie o di informazioni presso altri uffici ovvero l'esame di atti o disegni.

In tal caso verranno rimborsate le sole spese di trasporto.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Del Vecchio

Visto, il Guardasigilli: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 225. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 743.

Disposizioni relative ai concorsi a cattedre universitarie da indire nell'anno 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Limitatamente ai concorsi a cattedre universitarie da indire nell'anno 1948 possono essere considerate utili le proposte deliberate dalle competenti Facoltà e Scuole fino a tutto il 15 maggio 1948.

Il relativo bando è da emanare non oltre il 30 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 212. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 744.

Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1947-1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Il contributo del Tesoro dello Stato da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'art. 27, lettera *a*) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, stabilito per l'esercizio finanziario 1947-48; con l'art. 9 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 195, e con successive variazioni, è aumentato di L. 1.480.556.000.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 227. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1948, n. 745.

Modificazioni dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo della Facoltà di magistero dell'Università di Firenze e della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di magistero dell'Università di Firenze ed alla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1940, n. 1254, e al decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 430;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 31 marzo 1948;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1947-48, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo della Facoltà di magistero dell'Università di Firenze e della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1940, n. 1254, e al decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 430, sono modificati come appresso:

Università di Firenze - Facoltà di magistero posti di ruolo n. 9;

Università di Roma Facoltà di scienze politiche - posti di ruolo n. 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1948

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 211. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 746.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù, con casa generalizia in Asola (Mantova).

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù, con casa generalizia in Asola (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 747.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Sant'Anna delle Suore Domenicane, con sede in Nocera Inferiore (Salerno).

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Sant'Anna delle Suore Domenicane, con sede in Nocera Inferiore (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1948, n. 748.

Erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo nel comune di Aversa (Caserta).

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aversa in data 22 gennaio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo nel comune di Aversa (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1948, n. 749.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Cannes.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Vice consolato di 1ª categoria in Cannes.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 750.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora della Visitazione, in frazione Vara Superiore del comune di Urbe (Savona).

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acqui in data 20 maggio 1946, integrato col successivo decreto 15 aprile 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora della Visitazione, in frazione Vara Superiore del comune di Urbe (Savona) e viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a suo favore dalla Chiesa vicariale di Nostra Signora della Visitazione, consistente in immobili, situati nella medesima frazione, complessivamente valutati L. 72.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1948

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Asti;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Asti sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 5 ottobre 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Asti, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 392

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e manovalanza generica dei comuni di Vercelli, Biella e Varallo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e manovalanza generica dei comuni di Vercelli, Biella e Varallo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e manovalanza generica dei comuni di Vercelli, Biella e Varallo permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e manovalanza generica dei comuni di Vercelli, Biella e Varallo, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 168.

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dei comuni di Vicenza, dell'Altipiano di Asiago, della Vallata del Brenta, Marostica, Bassano, Thiene, Piovene, Rocchette, Recoaro, Noventa Vicentina, della Vallata dell'Astico e Lonigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Vicenza;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dei comuni di Vicenza, dell'Altipiano di Asiago, della Vallata del Brenta, di Marostica, Bassano, Thiene, Piovene, Rocchette, Recoaro, Noventa Vicentina, della Vallata dell'Astico, di Lonigo permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dei comuni di Vicenza, dell'Altipiano di Asiago, della Vallata del Brenta, Marostica, Bassano, Thiene, Piovene, Rocchette, Recoaro, Noventa Vicentina, della Vallata dell'Astico, Lonigo, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dai decreti interministeriali 25 settembre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 198

(2616)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del truciolo del comune di Carpi (Modena) e a quelli dell'industria edile, metalmeccanica e chimica dell'intera provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 marzo 1947 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Modena;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria del truciolo del comune di Carpi (Modena) e per quelli dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e chimica dell'intera provincia di Modena permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del truciolo del comune di Carpi (Modena) e a quelli dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e chimica dell'intera provincia di Modena, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dai decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 marzo 1947 e 13 maggio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 164
(2615)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, manovalanza generica e industria in genere dei comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, S. Giuliano Terme, Calcinaia, Vecchiano, Calci, Capannolo, Ponsacco e Buti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 marzo 1947, 13 maggio 1947, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Pisa;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica e della manovalanza generica dei comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, San Giuliano Terme, Calcinaia, Vecchiano, Calci, Capannolo nonchè per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere di Ponsacco e Buti permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e della manovalanza generica dei comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, San Giuliano Terme, Calcinaia, Vecchiano, Calci, Capannolo nonchè per i lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Ponsacco e Buti, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 162
(2614)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1948.

Misura della tassa di licenza relativa alle operazioni a premio svolte dalle ditte per l'anno 1948.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 7 gennaio 1948, n. 113554, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio determina detto limite di valore, nella misura di L. 2000;

Visto il successivo art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio, alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Ritenuta la necessità, imposta dalla attuale situazione alimentare del Paese, di aggiungere a detti generi, i prodotti tesserati attualmente, nonchè tutti gli altri, che nel corso dell'anno potranno essere soggetti a tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte, che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1948, nella misura di L. 2000 (duemila).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati nonchè gli altri generi, che nel corso dell'anno 1948 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1948

p. *Il Ministro per le finanze*
MALVESTITI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Finanze n. 4, foglio n. 394. — LESEN

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Disciplina sulla importazione dall'estero ed il transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè delle frutta, ortaggi e verdure in genere.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Vista la « Convenzione internazionale antifillosserica di Berna, del 3 novembre 1881 », resa esecutiva in Italia con i regi decreti 26 febbraio 1888, n. 5237, e 15 dicembre 1889, n. 6556;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1927, relativo alla vigilanza sulla importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni, disposte con i decreti Ministeriali 18 luglio 1928, 20 dicembre 1932, 29 marzo 1933 e 25 novembre 1942;

Considerata la necessità di rivedere ed aggiornare le disposizioni contenute nel precitato decreto Ministeriale 3 marzo 1927 e nelle successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il « Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante »;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dall'estero di piante vive, parti di piante, semi, ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè della frutta, ortaggi e verdure in genere allo stato fresco, può aver luogo per le dogane di: Ventimiglia, Genova, Torino, Milano, Bolzano, Udine, Venezia, Verona, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia.

Art. 2.

I carri ed i colli contenenti detti vegetali, qualora siano presentati ad altre dogane, devono essere respinti. Essi possono tuttavia, essere rispediti alla più vicina fra le dogane nominate nell'art. 1, qualora gli interessati, interpellati dalla Autorità doganale, dichiarino di sostenere le spese della rispedizione.

Se la stazione ferroviaria di destinazione dei carri e dei colli è situata fra la stazione di confine e quella del luogo ove ha sede una delle dogane nominate nell'art. 1, oppure si trova su linea ferroviaria divergente dall'itinerario normale che dovrebbero seguire i carri o i colli per raggiungere la sede delle dette dogane abilitate all'importazione, le dogane di confine, alle quali i carri o i colli vengano presentati, sono, a richiesta degli interessati, autorizzate a trattenere i carri o i colli stessi, informandone sollecitamente il competente Osservatorio di fitopatologia, il quale provvederà alla prescritta visita nel modo e nel luogo che riterrà più opportuno, a spese dell'interessato.

Art. 3.

I carri o i colli di cui agli articoli precedenti, giunti ad una delle dogane indicate nell'art. 1, sono ammessi alla importazione dopo la visita di un delegato speciale per le malattie delle piante, indicato dal competente Osservatorio di fitopatologia alla locale autorità doganale, fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 4.

Nei casi dubbi circa la presenza o la natura di una determinata malattia il delegato può permettere la importazione delle piante sospette, a condizione che il

destinatario si obblighi a coltivarle in luogo appartato — sotto il controllo dell'Osservatorio di fitopatologia — e di non metterle in circolazione o in commercio se non dopo che ne sia stata riconosciuta l'immunità.

Art. 5.

Ove il delegato accertasse nella merce in importazione la presenza in forma lieve di un parassita esotico già ambientato in Italia, ma non ancora diffuso in tutte le zone e la merce stessa fosse diretta in una delle zone riconosciute infette o infeste, per raggiungere la quale la spedizione dovesse attraversare località ancora immuni, può prescrivere l'uso di imballaggi speciali ed adottare quelle garanzie atte ad impedire che i carri od i colli, durante il tragitto, possano mutare destinazione e destinatario.

Art. 6.

I semi di piante foraggere sono ammessi all'importazione dopo accertamento dell'assenza di ogni specie di *Cuscuta*.

L'accertamento è fatto dal delegato fitopatologico, oppure — su campione prelevato dal delegato stesso da un laboratorio autorizzato al controllo dei semi a norma delle disposizioni contenute nel regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Per l'introduzione temporanea dei detti semi — importazione con conseguente riesportazione — eventualmente effettuata dagli stabilimenti di decuscutazione regolarmente autorizzati a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

Art. 7.

Sono sospesi l'importazione e il transito delle seguenti piante e parti di piante:

a) piante fruttifere, loro parti e frutta fresca di qualunque sorta dai seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canadà, Cile, Cina, Giappone, India (Indostan e Pakistan), Isole Hawai, Messico, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Uruguay, in vista delle mosche esotiche delle frutta (Gen. *Anastrepha* e *Dacus*) e della crittogama *Diaporthe perniciosa*;

b) piante di agrumi, loro parti, frutti e scorze fresche di tali frutti da tutti i paesi esteri, in vista della « Coccíniglia serpetta » (*Lepidosaphes gloverii*), delle « Mosche bianche » (*Aleyrodidi*) e delle crittogame: *Pseudomonas citri, Corticium salmonicolor, Sphaeropsis tumefaciens* e *Glacosporium limetticolum*;

c) tuberi di patate, frutti e parti verdi di ogni specie di solanacee (pomodoro, melanzana, peperone, tabacco, ecc.) da tutti i paesi esteri, in vista della « Rogna nera » (*Synchitrium endobiotioum*) e dei coleotteri crisomelidi del genere *Epitrix* (*E. cucumeris, E. fuscula*) ed altri;

d) steli e pannocchie di granturco (*Zea mays*) di provenienza da tutti i paesi dell'Africa, in vista del lepidottero (*Busseola fusca*) ed altre specie;

e) frutti di mandorlo con guscio per provenienza da tutti i paesi esteri, in vista dell'« Euritoma delle mandorle » e della crittogama *Ascochyta chlorospora*;

f) piante, parti di piante e frutti di *Cactaceae* da tutti i paesi esteri, in vista del pericolo di introdurre insetti, funghi e batteri dannosi al fico d'India;

g) piante e parti di piante di conifere, da tutti i paesi esteri, dei generi: *Abies, Picea, Pinus, Pseudotsugae e Tsugae.*

L'importazione ed il transito delle piante e parti di piante di generi di conifere differenti da quelli citati, sono consentiti subordinatamente alla presentazione di un certificato rilasciato dalle autorità fitopatologiche del paese di origine, redatto in lingua italiana o francese, attestante che la merce è immune da malattie o parassiti dannosi, ed in particolare da *Rhabdocline pseudotsugae*. Il certificato stesso dovrà, inoltre, indicare l'origine della merce, il nome della specie botanica alla quale appartiene e tutti i dati necessari per l'identificazione della spedizione.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle piante, parti di piante e semi trasportati con sè direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo (marittimo, fluviale, ferroviario, aereo, ecc.).

Art. 9.

E' vietato lo sbarco nei « punti franchi e depositi franchi » delle piante, parti di piante e prodotti di origine vegetale di cui è sospesa l'importazione e il transito, dai piroscafi in arrivo nei porti del territorio nazionale.

Art. 10.

Nei casi di importazioni effettuate per conto dello Stato a scopo di studio e sperimentazione e semprechè le importazioni stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non si applicano le disposizioni di cui in precedenza, alle quali peraltro, il Ministero medesimo potrà far seguire istruzioni intese a stabilire ulteriori modalità e delimitazioni per l'applicazione.

Art. 11.

I prodotti vegetali destinati all'alimentazione e alla industria — all'infuori di quelli indicati negli articoli 1, 6 e 7 — sono ammessi alla importazione attraverso qualunque dogana, fermo restando quanto dispone l'art. 3 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 12.

Il presente decreto — che sarà registrato alla Corte dei conti — entrerà in applicazione, a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e da tale data cessano di aver vigore il decreto Ministeriale 3 marzo 1927, e le successive modificazioni ed integrazioni disposte con i decreti Ministeriali 18 luglio 1928, 20 dicembre 1932, 29 marzo 1933 e 25 novembre 1942.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 110

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, con il quale è stata ratificata la nomina del perito agrario Pietro Barbieri a commissario del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Gino Bonansea;

Decreta:

Il dott. Gino Bonansea è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara, in sostituzione del perito agrario Pietro Barbieri.

Roma, addì 9 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1948.

Scioglimento, agli effetti di legge, della Società cooperativa « Consorzio cooperativo fabbricanti acque gassose », con sede in Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza del presidente della Società anonima cooperativa « Consorzio cooperativo fabbricanti acque gassose », con sede in Sassari, rimessa dal Prefetto di Sassari in data 10 marzo 1948, con la quale si prospetta la necessità che la cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

Considerato che la predetta cooperativa, per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che pertanto occorre provvedere allo scioglimento dell'ente senza che sia necessaria la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Consorzio cooperativo fabbricanti acque gassose », con sede in Sassari, costituita con rogito in data 11 dicembre 1927 del dottor Salvatore Maniga notaio in Sassari, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 10 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

(2755)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel titolo del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1948, alla parola « riassesto » deve sostituirsi la parola « riassetto ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli), di un mutuo di L. 1.344.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2807)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 328, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sambuca Pistoiese (Pistoia), di un mutuo di L. 640.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2808)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna), di un mutuo di L. 1.004.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2809)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 335, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mugnano (Napoli), di un mutuo di L. 345.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2810)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alassio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alassio (Savona), di un mutuo di L. 2.920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2766)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Donà di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 43, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Donà di Piave (Venezia), di un mutuo di L. 1.820.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2767)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5%	94361	4.785 —	Tanga Anna-Maria fu *Michele*, minore sotto la patria potestà della madre Fumero Delfina di Costanzo, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Tanga Anna-Maria fu *Gaetano Michele*, ecc., come contro.
Id.	94362	580 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	318211	700 —	*Rota Virginio* di Silvio, minore sotto la paria potestà del padre, dom. a Milano.	*Rotta* Virginio di Silvio, ecc., come contro.
Id.	262068	217 —	Bolasco Antonio fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Adami Bice fu Domenico*, dom. in Chiavari (Genova)	Bolasco Antonio fu Antonio, dom. in Chiavari (Genova).
Id.	405133	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	40233	385 —	Galeffi Dina fu Ernesto, moglie di Sassolini *Santi* fu Antonio, dom. a Montevarchi (Arezzo).	Galeffi Dina fu Ernesto moglie di Sassolini *Giovan Santi* fu Antonio, dom. a Montevarchi (Arezzo).
Cons. 3,50% (1906)	396768	703,50	Gais *Emma* di Francesco, moglie di Copello Gigio fu Luigi.	Gais *Clorinda Emma Maria*, ecc., come contro.
Id.	563827	350 —	Gambarova Erminia di Secondo, *nubile*, dom. a Vercelli.	Gambarova Erminia di Secondo, *minore*, dom. a Vercelli.
Rendita 5%	202004	300 —	Murlo *Angelo* di *Alberto*, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma.	Murlo *Alberto* di *Angelo*, dom. in Roma.
B.T.N. 5% (1951) Serie 54ª	200	cap. nom. 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	139	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 63ª	134	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T.N. 4% (1943) Serie H	868	10.000 —	Mastromarino *Maria di Cosmo Alfonso*, nubile, dom. in Montemarano (Avellino), vincolata.	Mastromarino *Maria-Ada-Robertina-Giovanna* di *Alfonso*, nubile, dom. in Montemarano (Avellino), vincolata.
B.T.N. 5% (1944) Serie sp.	1297	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5%	207137	Rendita 9.360 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. a Genova.	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a Vassallo *Camilla Elina detta Elina* fu *Giovanni Battista Pietro* e fu *Rizzo Emilia*, dom. a Genova.
P. R. 3,50% (1934)	119706	927,50	Di Vita *Antonietta* di Giuseppe, moglie di Messina Andrea fu Domenico, dom. in Trapani, vincolata.	Di Vita *Mariantonia* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	119820	1.855 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	365930	10,50	Savio Luigino fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Grappio Teresa di Giovanni, dom. a Carina (Alessandria), con usufrutto a Zai *Adele* fu Basilio ved. di Savio Cesare.	Come contro, con usufrutto a Zai *Celestina* fu Basilio ved. di Savio Cesare.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	803096	Asilo infantile di Quaranti (Alessandria)	675,50
Id.	736784	Come sopra	409,50
Id.	821721	Asilo infantile di Mombaruzzo (Alessandria)	182 —
Id.	821715	Comune di Mombaruzzo per la cappella della Madonna delle Grazie	24,50
Id.	803099	Congregazione di carità di Mombaruzzo	696,50
Cons. 4,50 %	57345	Asilo infantile di Mombaruzzo	285 —
Id.	2795	Congregazione di carità di Mombaruzzo	1.227 —
P. R. 3,50 % (1934)	420912	Asilo infantile di Quaranti	21 —
Id.	219832	Congregazione di carità di Mombaruzzo	70 —
Id.	184717	Come sopra	199,50
Id.	445637	Come sopra	70 —
Id.	445669	Come sopra	35 —
Id.	419336	Come sopra	350 —
Id.	381828	Asilo infantile di Mombaruzzo	3.349,50
Rendita 5 %	79296	Come sopra	85 —
Id.	79298	Come sopra	100 —
Id.	79301	Come sopra	150 —
Id.	79302	Come sopra	100 —
Id.	79306	Come sopra	155 —
Id.	79309	Come sopra	100 —
Id.	79305	Come sopra	125 —
Id.	171456	Come sopra	900 —
Cons. 5 % (1917)	83651	Congregazione di carità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo)	130 —
P. R. 3,50 % (1934)	521193	Fondazione Sacrario delle glorie guerriere del Distretto militare di Reggio Emilia	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	861009	Come sopra	7 —
Id.	830083	Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia, presso il 74° reggimento fanteria, Pola	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	405146	Fondazione Rossi Teofilo di Montelera, in Torino	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	571907	Premio Conte Alberti della Briga Gabriele, con sede 1° reggimento alpini Cuneo	52,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	195342	Fondazione Medaglia d'oro caporale Marrone Alberico, in Pinerolo (Torino)	5.525 —
Id.	195343	Fondazione Calvetto Emilio, capitano alpini, in Pinerolo (Torino)	3.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	86121	Cavuoto Luigia fu Leuccio, vincolata	119 —
Id.	184046 (nuda propr. e usufrutto)	Giella Filomeno fu Giuseppe, con usufrutto a De Ciucis Anna fu Giuseppe ved. Giella, dom. a Serino (Avellino)	112 —
Id.	300947	Sperandio Vincenza di Vincenzo moglie di Gaeta Giacomo fu Luigi, dom. a Termini Imerese (Palermo)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	786454 (nuda proprietà)	Binda Carolina detta Carla di Flaminio in Zampolli, dom. in Milano, vincolata per dote e con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo moglie di Binda Flaminio, dom. a Milano	3.773 —
P. R. 3,50 % (1934)	80516 (c. s.)	Come sopra	203 —
Cons. 3,50 % (1906)	802096 (c. s.)	Amalfitano Amedeo fu Carlo, dom. a Torre del Greco (Napoli), con usufrutto ad Amirante Raffaela fu Gaetano	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 giugno 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(2749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1948 - N. 108

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,125
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	77,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,05
Id. 5 % 1936	90,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,50
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,55
Id. 5 % convertiti 1951	99,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 9 giugno 1948, i signori avv. Luigi Serpe e avv. Rodolfo Gentile sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(2758)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza

Con decreto in data 9 giugno 1948, l'avv. Carlo Cervi viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.

(2759)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia 22 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 13 maggio 1948, n. 110, il nome del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montevarchi deve leggersi « Lorenzo Bazzanti » e non « Giuseppe Bazzanti ».

(2746)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto 12 gennaio 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne indetto un concorso per esame a sei posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, tra i laureati in economia e commercio;

Visto il decreto 9 aprile 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, con il quale i posti messi a concorso con il precedente decreto vennero ridotti a tre, venendo riservati gli altri tre posti a favore di coloro che, all'epoca in cui fu bandito il predetto concorso, si trovavano sotto le armi, a norma dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Vista la nota n. 76094/12106/2.19.1/1.3.1 del 23 settembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a indire i concorsi per la parte dei posti accantonati in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, tra i laureati in economia e commercio.

A tale concorso possono partecipare coloro che durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941 si trovavano sotto le armi nonchè coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione al concorso bandito con il citato decreto 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede di esame e altresì coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, o siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Non sono ammessi coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 4ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi la idoneità. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro i novanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro corredata di tutti i documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 32, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere dichiarato se l'aspirante abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro, indicandosi, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Inoltre, dovrà essere indicato nella domanda in quale delle lingue estere di cui all'art. 8 del presente bando il candidato intenda sostenere la prova.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salve le eccezioni seguenti:

a) i limiti di età si intendono riferiti al 12 gennaio 1941, data del decreto Ministeriale che ha indetto l'originario concorso di cui alle premesse, per coloro che durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941, data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovavano sotto le armi nonchè per coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione al concorso originario in parola, ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede di esame;

b) gli stessi limiti di età si intendono riferiti alla data del presente decreto per coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, ovvero reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

c) il requisito relativo al titolo di studio deve sussistere, per gli aspiranti menzionati nella precedente lettera *a*; entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941).

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del 12 gennaio 1941, ove si trovi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del quarto comma del presente articolo, ovvero alla data del presente decreto, qualora sia nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dello stesso comma.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

B) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Sono esclusi da tali benefici coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che fossero coniugati al novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941), ove si tratti delle persone contemplate nella lettera *a*) del quarto comma del presente articolo, ovvero lo siano alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, qualora si tratti delle persone contemplate nella lettera *b*) dello stesso comma e di un anno per ogni figlio vivente rispettivamente alle date indicate.

Tutte le predette elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che presti servizio ininterrotto e lodevole nell'Ispettorato del lavoro da almeno due anni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del per-

sonale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari, purchè non siano state riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, se impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità miliari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso regio decreto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 657-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

I) diploma di laurea in economia e commercio;

II) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale autenticata da un notaio e debitamente legalizzata, ai sensi delle vigenti disposizioni.

A mente della lettera *c)* del quarto comma del presente art. 2, il possesso del titolo di studio deve riferirsi, per gli aspiranti menzionati nella lettera *a)* dello stesso comma, alla data di scadenza del novantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941);

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco o da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione C, per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, attestante che l'aspirante, durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941, si trovava sotto le armi, oppure ch'egli non abbia potuto, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, presentare la domanda di ammissione al concorso bandito con il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, o raggiungere la sede di esame, ovvero che l'aspirante medesimo sia stato combattente della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o sia mutilato o invalido per la lotta di liberazione, o sia partigiano combattente, o sia reduce dalla prigionia o dalla deportazione;

12) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

13) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro il decimo giorno precedente quello di inizio delle prove scritte di esame.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 2 debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 2, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dev'essere prodotto.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 11) e 12) del precedente art. 2. Dovranno inoltre presentare copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 2, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 2, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile e morale.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro - quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: ragioneria e computisteria; economia politica; legislazione del lavoro.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulla scienza delle finanze, sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, sulla contabilità dello Stato, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente lo scritto e l'orale) superata, al candidato sarà assegnato un punto in aggiunta al totale di cui al comma precedente.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 11.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 4ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante ragioneria in una università della Repubblica;

e) di un professore ordinario o libero docente insegnante legislazione del lavoro in una università della Repubblica;

f) di un funzionario di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 8 del presente decreto, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, con voto deliberativo, e la determinazione dei criteri generali per la valutazione delle prove.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*) del primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 251. — LAMICELA

(2762)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1946.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, n. 1734;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1942, n. 1681;
Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1942, n. 1928;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4018;
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1946, n. 2173;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/204, in data 12 maggio 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci di guerra.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1 giugno 1948 ad eccezione dei vincitori di cui ai punti 4 e 5 del presente decreto.

3. — I primi cinquantadue candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

4. — I sottoindicati quattro concorrenti che ottennero l'ammissione alle prove orali nell'anologo concorso originario di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, n. 1734, e che sono risultati vincitori nel concorso di cui al decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4018, devono essere inseriti, come appresso, nella graduatoria approvata con decreto Ministeriale 17 novembre 1942, n. 1681, con decorrenza della nomina in prova, agli effetti giuridici, dal 15 dicembre 1942:

Marcon Mario, tra Viale Paolo (37° grad.) e Mastroserio Marino (38° grad.);
Pierantoni Pietro, tra Cursaro Vincenzo (85° grad.) e Carollo Livio (86° grad.);
Lallo Matteo, tra Dagnino Bruno (163° grad.) e Martini Bruno di Saverio (164° grad.);
Gentili Atino, tra Fagnani Piero (271° grad.) e Marinacci Pompeo (272° grad.).

5. — I sottoindicati due concorrenti, che ottennero l'ammissione alle prove orali nell'analogo concorso originario di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1942, n. 1928, e che sono risultati vincitori nel concorso di cui al decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4018, devono essere inseriti, come appresso, nella graduatoria approvata con decreto Ministeriale 24 ottobre 1946, n. 2173, con decorrenza della nomina, agli effetti giuridici, dal 15 novembre 1946:

Giomi Salvatore, tra Liviero Leonardo (17° grad.) e Cecioni Mario (18° grad.); Bevilacqua Bruno, tra Albani Felice (414° grad.) e Talluto Giuseppe (415° grad.)

Roma, addì 12 maggio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Paolini Rino
2. Sgheri Sghero
3. Cantini Mario
4. Sferra Antonio
5. Mantovani Nerio
6. Giomi Salvatore
7. Toscano Raffaele
8. Oliva Edoardo
9. Paolozzi Gualtiero
10. Pirola Dante
11. Calemme Tommaso
12. Oliva Armando
13. Zilli Egidio
14. Saracco Aldo
15. Blasetti Domenico
16. Maragna Alfredo
17. Grandone Raffaele
18. Risani Erio
19. Tosello Giuseppe
20. Venturelli Lino
21. De Romedis Eduino
22. Zanetti Evaristo
23. Toccafondo Carlo
24. Poggi Fausto
25. Angelini Nievo
26. Lucatti Enzo
27. Spiezie Francesco
28. Pluviano Mario
29. Demartis Armando
30. Benvenuti Silvano
31. Sciacca Giuseppe
32. Ciraflci Nicolò
33. Vicini Marcello
34. Ottaviani Feliciano
35. Torchia Michele
36. Marcon Mario
37. Garofalo Raffaele
38. Del Corso Osvaldo
39. Agosta Romualdo
40. Matis Delio
41. Gelo Alfonso
42. Bellini Franco
43. Minelli Alessandro
44. Borgi Luigi
45. Ottaviano Mario
46. Sergi Domenico
47. Morone Giovan Battista
48. Job Sisinio
49. Zigante Vincenzo
50. Chittò Amedeo
51. Albano Giuseppe
52. Braida Albino
53. Roca Luigi
54. Leccia Nicola
55. Badolati Ferruccio
56. Guadagni Mario
57. Gimma Michele
58. Calipari Filippo
59. Conversano Vittorio
60. Marinaro Arturo
61. Quero Alberto
62. Civardi Lui, i
63. Fabrizi Fabrizio
64. Benvenuti Sergio
65. Cannone Nicola
66. Parente Luigi
67. De Matthaeis Pietro
68. Menga Antonino
69. Pardini Angelo
70. Criscione Giuseppe
71. Martina Ald
72. Gallozzi Attilio
73. Lucarelli Silvio
74. Gombia Ugo
75. Lovaglio Tommaso
76. Coslop Cir
77. De Pasquale Gino
78. Cr sa Giuseppe
79. Arteconi Angelo
80. Sogaro Osmar
81. Magni Luciano
82. Carbone Giuseppe
83. Di Mauro Salvatore
84. Sermarini Flavio
85. Messina Antonino
86. Ragosa Giovanni
87. Parmeggiani Walter
88. Mauli Lino
89. Di Nuzzo Natale
90. Gelsi Luciano
91. Mannino Vito
92. Marchetti Mario
93. Manzi Paolo
94. Borresi Carlo
95. Beucci Mario
96. Guerriero Leopoldo
97. Cameli Enzo
98. Motteran Antonio
99. Vitalucci Gino
100. Rossi Luigi
101. Coghi Adelmo
102. Crea Annunziato
103. Ferrante Mario
104. Dominici Domenico
105. Di Sacco Elio
106. Lucarelli Augusto
107. Lupieri Lotto Vittorio
108. Bassi Giorgio
109. Cipolla Giuseppe
110. Biasin Camillo
111. Arcopinto Francesco
112. Castorani Giovanni
113. Peressutti Agostino
114. Nieddu Angelo
115. Vesco Maurizio
116. Pierantoni Pietro
117. Lombardi Italo
118. Sbacchi Giuseppe
119. Garrapa Giuseppe
120. Cucchi Arcangelo
121. Simiani Ezio
122. Cartia Vincenzo
123. Ferrazzo Mario
124. Cozzolino Gennaro
125. Cerbone Giovanni
126. Landolfi Domenico
127. Spensieri Francesco
128. Pasqualini Leonardo
129. Chianese Giovanni
130. Ansaloni Ermes
131. Leonardi Vincenzo
132. Andinolfi Uberto
133. Epifani Franco
134. Pontecorvo Oreste
135. Costa Vittorio
136. Belli Alfonso
137. Rolma Quinto
138. Sasso Ennio
139. Angelillo Cosimo
140. Leone Mario
141. Boggero Renato
142. Borsi Bruno
143. Niola Renato
144. Scaletta Antonino
145. Gonano Oscar
146. Santoro Ennio
147. Lazzi Mario
148. Negro Luigi
149. Giorgi Lido
150. Molinas Ferruccio
151. Navarra Orio
152. Oliva Vincenzo
153. Callegari Sergio
154. Rega Luigi
155. Fina Salvatore
156. Roccati Dante
157. Fassina Giulio
158. Riemma Costantino
159. Perretti Raffaele
160. Cugno Giuseppe
161. Passarelli Antonio
162. Pelliccia Guido
163. Ragni Egidio
164. Masotti Riccardo
165. Guaita Gino
166. De Rosa Raffaele
167. Robibaro Ottavio
168. Dalle Mule Mario
169. Cominazzini Cesare
170. Bianchi Francesco
171. Pedretti Nello
172. Morini Giovanni
173. Lancia Ezio
174. Barbalarga Augusto
175. Galanti Affortunato
176. Degl'Innocenti Lucio
177. Nardi Bruno
178. Antini Secondo
179. Fazio Giovanni
180. Berardi Luigi
181. Zardo Ottorino
182. Brugnoli Saturnino
183. Di Giorgio Francesco
184. Ferrante Silvestro
185. Marinelli Manlio
186. De Pasquale Giovanni
187. Del Tatto Luigi
188. Mereu Raffaele
189. Bevilacqua Bruno
190. Smorto Natale
191. Berkuli Giordano
192. Petraro Cataldo

193. Becciani Evan
194. Gioseffi Giuseppe
195. Nanni Teofilo
196. De Blasiis Alberto
197. Zanlungo Ottavio
198. Sassetti Fosco
199. Greatti Marino
200. Troncossi Sergio
201. Padula Gennaro
202. Serra Leonardo
203. Marchetti Milziade
204. Cecchinato Ferruccio
205. Latronico Francesco
206. Manglaviti Pietro
207. Autiero Emilio
208. Buonocore Egidio
209. Poggi Giovanni
210. Assisi Francesco
211. D'Angelo Antonio
212. Toma Antonio
213. Giorgi Paolo
214. Marongiu Dario
215. Migliorini Primo
216. Geria Francesco
217. Spanò Leonardo
218. Canale Salvatore
219. Sammartino Ciro
220. Palmieri Mario
221. Greco Antonio
222. Spateri Giuseppe
223. Veltroni Cesare
224. Colasanti Massimo
225. Milanesio Sebastiano
226. Mercurio Filippo
227. Rebuzzi Vitaliano
228. Lunetta Salvatore
229. Agapite Donato
230. Grasso Francesco
231. Trintinaglia Vito
232. Carollo Giuseppe
233 Lucarelli Spartaco
234 Renzi Enzo
235. Riva Emilio
236. Cuzzocrea Demetrio
237. Mauceri Sebastiano
238. Venturi Eugenio
239. Monti Italo
240. Baldi Ettore
241. Grosso Battista
242. Fornaciari Aniceto
243. Cecconi Mario
244. Odoardi Orazio
245. Vollero Giuseppe
246. Vitolo Pietro
247. Adami Francesco
248. Prestianni Fedele
249. Oriolesi Armando
250. Ravedone Giuseppe
251. Antuono Giuseppe
252. Dentice Antonio
253. Zilli Silvio
254. Caruso Ugo
255. Stella Amedeo
256. Noviello Domenico
257. Di Oto Paolino
258. Fiori Ricciotto
259. Talevi Franco
260. Moretto Pietro
261. Aloigi Francesco
262. De Vincentiis Nicola
263. Cervone Egidio
264. Tamai Mario
265. Merlino Guido
266. Lallo Matteo
267. Accoti Giovan Battista
268. Garofalo Pietro
269. Imparato Armando
270. Tesi Gualtiero
271. Melozzi Edmondo
272. Catapano Gaetano
273. Di Stasio Antonio
274. Tasca Giovanni
275. Allasio Giovan Battista
276. Soriente Alfonso
277. Michielin Giovanni
278. Mattia Osvaldo
279. Chiusi Antonio
280. Angeli Amleto
281. Montefusco Antonio
282. Pedrotti Bruno
283. Favro Edoardo
284. Caruso Lorenzo
285. Peruzzotti Carlo
286. Passo Pasquale
287. De Sanctis Francesco
288. Savino Giovanni
289. D'Armento Ernesto
290. La Fauci Nicolino
291. Pardelli Dino
292. Vecchiarelli Pietro
293. Bertoni Girolamo
294. Delle Grazie Michele
295. De Marco Giovanni
296. Palla Lidro
297. Dalla Pozza Guglielmo
298. Villa Mario
299. Fabrucci Franco
300. D'Hauw Ugo
301. Circassi Lelio
302. Degli Espositi Enrico
303. Marozza Livonio
304. Preti Roberto
305. Amorosi Antonio
306. Camarda Gaspare
307. Bergero Luciano
308. Tacconi Felice
309. Zanucco Pasquale
310. Basile Giuseppe
311. Esposito Luigi
312. Papagni Giuseppe
313. Borrello Leopoldo
314. Menallo Sebastiano
315. Marri Luigi
316. Zanardi Amos
317. De Martini Augusto
318. Bazan Spartaco
319. Abella Modesto
320. Ramicone Benito
321. Boccafogli Luciano
322. Caffo Antonino
323. Paiano Michele
324. Graziano Salvatore
325. Galavotti Francesco
326. Boesso Armando
327. Strapazzon Agostino
328. Caiazzo Mario
329. Grillone Carlo
330. Badano Eugenio
331. Febraro Carmelo
332. Marri Fulberto
333. Cancellieri Amedeo
334. Montevecchi Giovanni
335. Piana Rodolfo
336 Cupisti Antonio
337 Cogliando Sandro
338. Romoli Adriano
339. Lonardi Agostino
340. Mauro Tommaso
341. Parisii Giuseppe
342. Lorenzetti Onello
343. Bartoli Francesco
344. Antomarchi Francesco
345. Franceschini Umberto
346. Fucini Giulio
347. Taino Ennio
348. Larizza Antonio
349. Ottenga Luigi
350. Bilancioni Mario
351. Ruggeri Francesco
352. Ricozzi Eligio
353. Pardini Armando
354. Bracci Mauro
355. Giambanco Giuseppe
356 Nanetti Raffaele
357. Faccini Fulvio
358. Cavallaro Giacomo
359. De Bernardinis Alberto
360. Valente Antonio
361. Piazzi Rino
362. Bartolini Luigi
363. Marotta Domenico
364. Piastrelli Giordano
365. Borin Florindo
366. Santi Aldo
367. Buzzi Ignazio
368. Antonilli Armando
369. Gernicchiaro Francesco
370. Costanzo Luigi
371. Toffoletto Oscar
372. Opasich Giuseppe
373. Masi Mario
374. Lucioli Ettore
375. Mercantelli Luciano
376. Grasso Vito
377. Lazazzera Giorgio
378. Lovera Renato
379. Aneggi Luigi
380. Carnevale Mario
381. Moretti Ruggero
382. Michielin Luigi
383. Bastreghi Renato
384. Ballati Vasco
385. Aricò Giuseppe
386. Conte Vincenzo
387. Giannetti Pio
388. Gallo Giovanni
389. Rigamonti Nicola
390. Ziino Antonino
391. Ricci Santino
392. Bellini Divo
393. De Bellis Vito Marcello
394. Cuzzocrea Luigi
395. Souberan Aldo
396. Feligiotti Ennio
397. Gianello Ennio
398. Lanzara Vincenzo
399. Cirignano Liberato
400. Spinelli Corrado
401. Faraoni Umberto
402. Mazzù Francesco
403. Brini Ettore
404. Chiti Sileno
405. Lavarini Eros
406. Rizzatello Giuseppe
407. Rizzo Ottavio
408. Schiappacassa Mario
409. Casti Guido
410. Borsani Luigi
411. Petrilli Luigi
412. De Simone Carmine
413. Falistocco Filiberto
414. Gaoni Giulio
415. Ceva Grimaldi Federico
416. Vecchietti Walter
417. Fabbri Leopoldo
418. Pacetti Renzo
419. Bellini Antonio
420. Caruso Cosimo
421. Panizza Remo
422. Murè Giuseppe
423. Murgia Angelo
424. Peruzzi Edo
425. Di Cristina Pietro
426. Pellerito Roberto
427. Mastrapasqua Giuseppe
428. Di Nardo Cuomo
429. Gizzi Vilson
430. Cancellieri Antonio
431. Gattola Ennio
432. Cuturi Mario
433. Sparano Mattia
434. Cocchi Fioravanti
435. Magi Carlo
436. Amisano Silvio
437. Marcante Danilo
438. Terrana Luigi
439. Bellondi Mario
440. Cantoni Lino
441. Betti Mauro
442. Bizzarri Ennio
443. Venuto Angelo
444. Franceschi Tullio
445. Gentili Atino
446. Ferrari Luigi
447. Monti Luigi
448. Sciutto Andrea
449. Zuccalà Giuseppe
450. Gilioli Mirco
451. D'Amore Francesco
452. Bragagnolo Pietro
453. Maggi Giuseppe
454. Tarasco Carlo
455. Bavoso Antonio Giovan.
456. Tateo Giorgio
457. Lai Bruno
458. Tarantini Nicolò
459. Lecci Michele
460. Gueli Giuseppe
461. Tagliazucchi Luciano
462. Palladino Giuseppe
463. Creziato Gino
464. Purpura Rosolino
465. Antinozzi Renzo
466. Massei Vittorio
467. Savigni Elio
468. Micalizzi Tommaso
469. Caronia Giacomo
470. Ciancio Filippo
471. Gramigna Cristoforo Mario
472. Grossi Mario
473. Pianori Antonio
474. Cicalese Aniello
475. De Angelis Saverio
476. Paglierani Luigi
477. Rossi Giuseppe
478. Fiorini Fernando
479. Guadagno Aurelio
480. Borrello Umberto
481. Risolo Vittorio
482. Rizzi Stelio
483. Punzi Francesco
484. Pagnini Aurelio
485. De Grandis Giuseppe
486. Sica Aldo
487. Nelli Maurizio
488. Angelotti Luigi
489. Barizza Leonardo
490. Paternuosto Angelo
491. Panico Giuseppe
492. Zaccherini Nicola
493. Grossi Alberto
494. Penno Giuseppe
495. De Benedetti Angelo
496. Zana Francesco
497. Chiarini Emilio
498. Marconi Enzo
499. Rizzoli Pietro
500. Ciardi Alfio
501. Leporatti Silvano
502. Tegaccia Giuseppe
503. Paludo Ferdinando
504. Pastorini Altero
505. Bitelli Ugo
506. Caruso Teodoro
507. Di Carlo Giacomo
508. D'Alò Vincenzo
509. Ronco Ariodante
510. Crucitti Demetrio
511. Ciardi Carlo
512. Friggi Giovan Battista
513. Zumbo Luigi
514. Cimmino Michele
515. Bosi Ezio
516. Fontana Aristide
517. Minozzi Bruno
518. Maini Enigo
519. Facchini Dante
520. Daghero Elidio
521. Prevete Mario
522. Belli Aldo
523. Dentico Gaetano

524. Mariotti Romeo
525. Amicucci Angelo
526. Pelosi Marino
527. Pian Giuseppe
528. Cimato Francesco
529. Cassano Mauro
530. Matera Vincenzo
531. Signorino Giovanni
532. Calendi Goliardo
533. Alliori Francesco
534. Pinzarrone Arturo
535. Scrocco Pietro
536. Iadecola Rocco
537. Baldoni Santino
538. Calcagnini Guido
539. Sansovini Antonio
540. Tarozzi Osvaldo
541. Missana Giovanni
542. Ferroni Raffaele
543. Calderoni Lorenzo
544. Greco Renato
545. Giuffra Antonio
546. Vannucci Vannino
547. Lana Rolando
548. Bianchi Guido
549. Catarano Alberto
550. Mancini Claudio
551. Parrini Renato
552. Serriolo Eraldo
553. Marinelli Davide
554. La Monica Francesco
555. Matrisciano Giuseppe
556. Stefanelli Vincenzo
557. Caldarulo Michele
558. Cassetti Michele
559. Pini Antonio
560. Suadoni Dante
561. Sileci Filippo
562. Parisio Egidio
563. Caregnato Ofelio
564. Ballarè Egidio
565. Rea Silvio
566. Carmignani Umberto
567. Testini Antonio
568. Zampa Valentino
569. D'Agostino Nicolò
570. Fantin Aldo
571. Lottini Piero
572. Silvi Bruno
573. Lamberti Aldo
574. Spadori Vittorio
575. Toniatti Emilio
576. Bacchereti Enzo
577. Sorresso Francesco
578. Censi Domenico
579. Diana Ernesto
580. Gestri Alvaro
581. Serranò Domenico
582. Fidanza Luigi
583. De Giorgi Emanuele
584. Opulente Vincenzo
585. Ficco Domenico
586. Vitrini Renzo
587. Castaldo Domenico
588. Salomone Vincenzo
589. Nannetti Gino
590. Battaglia Alessandro
591. Giona Enrico
592. Bertoncini Mario
593. Sanna Remigio
594. Gelmi Oberdan
595. Di Celmo Domenico
596. Pelle Dario
597. Aquilina Salvatore
598. Cavalieri Ugo
599. Foglia Manzillo Mario
600. Giachi Severino
601. Pedretti Mario
602. Cappellini Adriano
603. Gino Renato
604. Pietrolucci Angelo
605. Anselmo Salvatore
606. Belmonte Vittorio
607. De Luca Cesare
608. Ainardi Ugo
609. Veronese Rosario
610. Favro Aristide
611. Autorino Salvatore
612. Venturi Ademaro
613. Terrile Luigi
614. Zanghi Giacomo
615. Donzella Mario
616. Pasquale Quintino
617. Feleppa Vittorio
618. Rivelli Santo
619. Benedetti Giuseppe
620. Lupino Ernesto
621. La Gatta Ezio
622. Modenini Landino
623. Ferrara Giovanni
624. Segala Dino
625. Marazia Trentino
626. Petroni Cosimo
627. De Fanti Marcello
628. Gnoli Lino
629. Calligaris Marino
630. De Donati Rino
631. Bolchi Alcide
632. Giommetti Gino
633. Florean Osvaldo
634. Valenti Vito

(2739)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria degli idonei del concorso a quaranta posti di segretario ragioniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1947.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1947, n. 5415;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41/24/204, in data 11 maggio 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a quaranta posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° giugno 1948.

3. — I primi quattro candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Cecconi Otello
2. Bortoliero Mario
3. Benini Aldo
4. Pucci Edmondo
5. Artioli Tavani Carlo
6. Salvo Giuseppe
7. Sportiello Edmondo
8. Trotta Gennaro
9. Guarnieri Sergio
10. Parodi Giovanni
11. Vigezzi Mansueto
12. Grilli Arturo
13. Merendino Nino
14. Vicini Fernando
15. Pronti Alberto
16. Melega Manlio
17. Acquarelli Aleandro
18. Bertucci Franco
19. Sacco Ciro
20. Chisari Arnaldo
21. Papale Antonio
22. Larini Paolo
23. Filippucci Alfredo
24. Belloni Manlio
25. Di Miceli Gio Battista
26. Meschini Mariano
27. Lugeri Oris
28. Sicomo Vittorio Ugo
29. Caccavale Giuseppe
30. Fabellini Filippo
31. Rovellaschi Achille
32. Dallaserra Benvenuto
33. Patera Fortunato
34. Chimento Salvatore
35. Kanneworff Loris
36. Bisiani Oreste
37. Padula Angelo
38. Malato Giovanni
39. Carrì Michele
40. Sidoti Felice
41. Teglia Giuliano
42. Celauro Vincenzo
43. Barbetti Sestilio
44. Beghi Enzo
45. Mariotti Rodolfo
46. Cacciapaglia Ugo
47. Burri Flavio
48. Veschi Carlo
49. Tavoni Giorgio
50. Barbolini Gino
51. Marchiano Alessandro
52. Agostini Marcello

Roma, addì 12 maggio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(2737)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.